

POLICY

WHISTLEBLOWING

Policy interna per le Segnalazioni di illeciti e irregolarità

Directa S.I.M S.p.A.



directa
trading online dal 1996

Versione 3.0

Aggiornata al 23/06/2025

Approvata dal CdA in data 23/06/2025

INDICE

1	Premessa	pag.2
2	Quadro normativo di riferimento	pag.2
2.1	Recente normativa, Europea e Italiana. Elementi di novità.	Pag. 3
3	Scopo della Policy e destinatari	pag.5
4	Oggetto della Segnalazione <i>Whistleblowing</i>	pag.5
5	La Funzione e il Comitato Wistleblowing. Ruoli e responsabilità.	pag.6
6	Contenuto delle Segnalazioni <i>Whistleblowing</i>	pag.7
7	Canali di Segnalazione	pag.6
7.1	Ulteriori Canali di Segnalazione	Pag.8
8	Modalità di Segnalazione. Canali Interni.	pag.9
9	Portale Whistleblowing	pag.9
10	Modalità di trasmissione della Segnalazione	pag.9
11	Gestione delle Segnalazioni. Iter Istruttorio	pag.10
12	Le Segnalazioni anonime	Pag. 12
13	Tutele del Segnalante. Estensione ad altri Soggetti.	pag.12
14	Tutela del Segnalato	pag.14
15	Relazione Annuale sulle Segnalazioni	pag.14
16	Conservazione della documentazione e tutela Privacy	pag.15
17	Diffusione della Policy –Aggiornamento-	pag.15

1. Premessa

Il presente documento ha lo scopo di illustrare l'approccio che **Directa Sim S.p.A.** (di seguito anche "DIRECTA" o la "SIM" o la "Società") ha seguito in merito alla gestione delle Segnalazioni di illeciti e irregolarità.

DIRECTA ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (cd. "Modello") e del relativo Codice Etico, che sono stati adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2024.

Inoltre, con voto favorevole dell'Assemblea dei Soci e delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2024, è stato istituito l'Organismo di Vigilanza della Società, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito, tra l'altro, di vigilare sulle segnalazioni di illeciti e irregolarità in virtù anche di quanto rispettivamente previsto nel Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e nel D. Lgs. 231/07, modificato nel D. Lgs 90/2017.

2. Quadro normativo di riferimento

Il **29 dicembre 2017** è entrata in vigore la **legge n. 179/ 2017** "*Disposizioni per la tutela degli autori di Segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" («**Legge sul Whistleblowing**»).

La Legge sul Whistleblowing ha introdotto un sistema «binario», prevedendo una tutela sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico sia per i lavoratori appartenenti al settore privato, ove la disciplina rilevante è quella di cui al **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** («*Decreto 231*»).

Essa impone infatti, sia agli enti pubblici sia a quelli privati, di attivare al proprio interno canali alternativi di Segnalazione delle violazioni, di cui uno almeno con modalità informatiche, la creazione di procedure specifiche che consentano di segnalare l'illecito salvaguardando la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Per quanto riguarda in particolare il rapporto di lavoro privato, l'articolo 2 della legge n. 179/ 2017, modificando l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 sulla "*Responsabilità amministrativa degli enti*", estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Con specifico riguardo al mondo dei "**soggetti vigilati**", le novità apportate dalla L. 179/2017 si affiancano a quanto già previsto da altre normative, qui di seguito indicate.

- Il **Decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017** recepisce la **Direttiva (UE) 2016/1034** che modifica la **Direttiva 2014/65/UE (MiFid II)** relativa ai mercati degli strumenti finanziari e, in particolare, alla dotazione di un sistema di Whistleblowing.

Le disposizioni contenute nel Decreto legislativo in oggetto introducono sostanziali novità nell'ambito dei mercati degli strumenti finanziari e prevedono diverse modifiche al **Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)**.

Tra le novità individuate con l'analisi del D.Lgs. in questione si evidenzia l'introduzione nella Parte I del TUF dei nuovi **artt. 4-undecies e 4-duodecies** i quali richiedono ai soggetti indicati nelle Parti II e III di dotarsi di procedure specifiche per la Segnalazione di violazioni dell'attività svolta (c.d. whistleblowing), dettando altresì le regole che i predetti soggetti sono tenuti a seguire al fine di effettuare Segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

Le procedure di cui al citato art. **4-undecies** (*Sistemi interni di Segnalazione delle violazioni*) riguardano le Segnalazioni di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta dai soggetti suindicati, nonché le Segnalazioni di violazioni del **Regolamento n. 596/2014** (previste dall'art. 32 dello stesso Regolamento) che disciplina gli **abusi di mercato**. Nello specifico prevede che tali Segnalazioni devono essere idonee a garantire:

- la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione;
 - la tutela adeguata del Soggetto Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione;
 - un canale specifico, indipendente e autonomo per la Segnalazione.
- L'art. **4-duodecies** (*Procedura di Segnalazione alle autorità di Vigilanza*) prevede al comma 1 la possibilità per la **Banca d'Italia** e la **Consob** di ricevere, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies, Segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. Al comma 1-bis (inserito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107), è previsto che le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla **Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392** concernente la Segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento sugli abusi di mercato.
 - **L'articolo 48 del D.Lgs. 231/2007**, come novellato dal **D.Lgs. 90/2017**, che richiede ai soggetti destinatari della normativa **Antiriciclaggio** la definizione di procedure per la Segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni - potenziali o effettive - delle disposizioni in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attraverso "lo sviluppo di uno specifico canale di Segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato".
 - **Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF** all'art. 9 e all'Allegato 4 disciplina i sistemi interni di Segnalazione delle violazioni.

2.1 Recente normativa, Europea e Italiana. Elementi di novità.

La principale novità in materia è rappresentata dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 26 novembre 2019 (L 305/17) riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina *whistleblowing*).

Con questo intervento, viene riconosciuto per tutti gli Stati membri un vero e proprio diritto alla Segnalazione e assegnato al Whistleblowing un duplice ruolo, inteso come strumento di prevenzione degli illeciti e manifestazione del diritto umano di libertà di espressione.

L'obiettivo della Direttiva è quello di stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione dei Whistleblowers all'interno dell'Unione Europea, al fine di dare uniformità alle normative nazionali.

Il provvedimento interno attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il Decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di Segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Il provvedimento prevede che la nuova disciplina si applichi, in via generale, a decorrere dal 15 luglio 2023 (art. 24), in particolare per i soggetti del settore privato che operano in alcuni specifici settori (cd. settori sensibili), come, ad esempio, nell'ambito di prodotti e mercati finanziari, indipendentemente dal numero dei lavoratori subordinati impiegati.

Invece, per i soggetti del settore privato che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l'obbligo di istituire un canale interno di Segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, volte a dare indicazioni per la presentazione all'Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. Le nuove Linee Guida forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo.

Infine, nell'ottobre 2023 è stata pubblicata la Guida operativa per gli enti privati redatta da Confindustria, diretta ad orientare le imprese nell'applicazione della nuova disciplina e, in particolare, nell'istituzione e gestione del canale interno di Segnalazione.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di Segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;

- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

3. Scopo della Policy e destinatari

La presente Policy Whistleblowing (di seguito "Policy") si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni inviate o trasmesse, anche in forma anonima all'interno della SIM. Si rivolge al maggior numero di soggetti al fine di garantire la più ampia diffusione della cultura dell'etica e della trasparenza.

In particolare, la presente Policy si rivolge ai seguenti soggetti

- gli azionisti, gli amministratori, persone con funzioni di amministrazione, direzione controllo, vigilanza o rappresentanza e i dipendenti della SIM dotati di autonomia finanziaria e funzionale (cosiddetti soggetti apicali);
- i restanti dipendenti della SIM (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione inclusi i volontari e i tirocinanti);
- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i collaboratori, i consulenti, i liberi professionisti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con la società controllante e controllata, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della SIM.

Infine, le tutele previste dalla presente Policy si applicano anche a quei soggetti che, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Ovvero:

- il facilitatore, che assiste il segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di Segnalazione, sono invitati ad effettuare le Segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

4. Oggetto della Segnalazione Whistleblowing

Con il termine “**Whistleblowing**” si potrebbe definire *qualsiasi Segnalazione concernente violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.*

Ai sensi della presente Policy, possono essere oggetto di segnalazioni le seguenti violazioni di:

- **disposizioni normative nazionali consistenti in:**
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali secondo la normativa nazionale;
 - illeciti rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (cd. reati presupposto) e violazioni del cd. Modello 231 (ove presente).

- **norme e atti dell’Unione Europea consistenti in:**
 - illeciti rilevanti ai sensi della normativa dell’Unione Europea riguardanti, tra l’altro, i seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
 - atti o omissioni riguardanti il mercato interno, incluse quelle relative a concorrenza, aiuti di Stato e alla normativa in materia fiscale;

Infine, possono essere oggetto di segnalazioni le circostanze di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni negli ambiti sopra riportati.

In linea generale, DIRECTA esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto o con la persona dell’Amministratore Delegato.

5. La Funzione e il Comitato Wistleblowing. Ruoli e responsabilità.

Affinché il sistema di Segnalazione risulti efficace DIRECTA ritiene necessario adottare un modello “*misto*” di soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle eventuali Segnalazioni, garantendo che gli stessi:

- non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all’eventuale Segnalato;
- non abbiano un potenziale interesse correlato alla Segnalazione, tali da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio;
- abbiano l’obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, anche in merito all’identità del Segnalante.

DIRECTA, pertanto, ha istituito con la precedente versione della Policy, la **Funzione Whistleblowing** (di seguito la Funzione) ed il **Comitato Whistleblowing** (di seguito il Comitato) composti da soggetti indipendenti e autonomi rispetto a qualsiasi altra figura aziendale.

La **Funzione** è composta da soggetti facenti parte della Funzione *Compliance*.

Il **Comitato** è composto dai seguenti soggetti:

- i Componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- Responsabile della Funzione *Internal Audit*;
- Responsabile della Funzione *Compliance*.

La Funzione, nell'ambito delle proprie attività, riceve le segnalazioni *Whistleblowing* e le presenta al Comitato, dopo le opportune verifiche e approfondimenti del caso (vedasi Par. 10).

Il Comitato, qualora si rilevino mancanze giudicate gravi richiederà una convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione per discutere degli opportuni interventi.

Di seguito le competenze ed il livello di intervento della Funzione e del Comitato:

Funzione Whistleblowing: è l'unità operativa e di primo livello responsabile della gestione quotidiana delle segnalazioni e i suoi compiti sono individuati come segue:

- ricevere le segnalazioni attraverso i canali dedicati;
- registrare e protocollare delle segnalazioni;
- acquisire eventuali integrazioni e chiarimenti dal segnalante, garantendo la massima riservatezza;
- svolgere una prima valutazione della segnalazione (ammissibilità, rilevanza, fondatezza preliminare);
- condurre le indagini preliminari, raccogliendo ulteriori elementi di prova;
- conservare in modo sicuro e riservata la documentazione relativa alle segnalazioni.

I criteri di escalation su cui si basa il passaggio dalla Funzione al Comitato sono i seguenti:

- segnalazioni di particolare gravità o complessità o urgenza;
- segnalazioni che coinvolgono membri del Management o dell'Alta direzione;
- segnalazioni che richiedono un'interpretazione di norme complesse;
- segnalazioni che potrebbero comportare un rischio significativo per l'azienda;
- situazioni in cui ritiene di non avere le risorse o le competenze adeguate a gestire autonomamente la segnalazione.

Il Comitato Whistleblowing ha un ruolo di supervisione, indirizzo e garanzia e i suoi compiti possono essere individuati come segue:

- vigilare sull'efficacia e sull'osservanza delle procedure di whistleblowing da parte della Funzione;
- valutare le segnalazioni complesse;
- fornire supporto e indirizzo alla Funzione Whistleblowing in merito a questioni interpretative, criticità emergenti o necessità di approfondimento;
- assumere le decisioni finali sulle azioni da intraprendere in seguito alle indagini condotte dalla Funzione Whistleblowing (es. avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni alle autorità competenti, ecc.);

- gestire i conflitti di interesse;

Lo scambio informativo tra la Funzione ed il Comitato è bidirezionale e continuo al fine di mantenere allineati tutti i soggetti facente parti e la documentazione scambiata è opportunamente salvata nelle cartelle di rete all' uopo create e dedicate.

6. Contenuto delle Segnalazioni Whistleblowing

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise ed elementi utili a verificare ed accertare la fondatezza dei fatti segnalati.

In particolare, le Segnalazioni devono contenere tutte le informazioni utili che consentano alla Funzione di accertare la fondatezza di quanto segnalato e di attivare pertanto la relativa istruttoria.

È quindi opportuno che il Segnalante alleggi documenti che possano riscontrare la Segnalazione e il riferimento ad altre persone che possano fornire ulteriori informazioni o corroborare il contenuto della Segnalazione.

In particolare, devono riportare in modo chiaro le seguenti informazioni:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- il nome e il cognome, oppure ogni altra informazione utile a identificare l'autore del fatto;
- le generalità di eventuali altri soggetti coinvolti o che possono riferire sul fatto.

Le informazioni devono essere veritiere. Pertanto, non si considerano pertinenti le semplici supposizioni o le notizie di pubblico dominio, mentre assumono rilevanza i fondati sospetti.

Le segnalazioni non devono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, incluso quanto relativo al rapporto di lavoro di quest'ultimo.

7. Canali di Segnalazione

Nell'ambito Società operante nel settore di servizi, prodotti e mercati finanziari (cd. sensibili) le segnalazioni possono essere effettuate in via prioritaria attraverso:

- **canali interni a Directa**

In via subordinata mediante:

- **canale esterno (gestito da ANAC)**
- **divulgazione pubblica**
- **denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile**, nei casi rientranti nella loro competenza.

Le violazioni del decreto legislativo n. 231/2001, possono essere segnalate solo ricorrendo al canale interno.

Le violazioni del diritto dell'Unione Europea possono essere oggetto di tutti i canali indicati.

La scelta del canale di Segnalazione non è rimessa alla discrezione del Soggetto Segnalante, in quanto invia prioritaria deve essere favorito il ricorso al canale interno e, solo al ricorrere di particolari condizioni, è possibile effettuare una Segnalazione esterna (vedasi. par. 7.1).

7.1 Ulteriori Canali di Segnalazione

In via subordinata le Segnalazioni possono essere effettuate anche tramite altri canali, ma solo al ricorrere di particolari condizioni:

a) Canale esterno gestito da ANAC

È possibile segnalare all'Autorità solo se la persona Segnalante:

- ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa possa determinare un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

b) Divulgazione pubblica

È possibile ricorrere a tale strumento solo se la persona Segnalante:

- ha già effettuato una Segnalazione interna ed esterna, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione esterna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa possa determinare un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

c) Denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile

Il Segnalante può rivolgersi anche all'Autorità, presentando una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, conservando le tutele previste dalla presente procedura, per quanto di competenza della SIM.

Infine, il Segnalante per denunciare eventuali violazioni della normativa o presunte anomalie gestionali, che abbia riscontrato presso Directa, può infine rivolgersi alla Banca d'Italia.

8. Modalità di Segnalazione. Canali Interni.

DIRECTA al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza del giudizio mette a disposizione diversi canali interni alternativi attraverso i quali è possibile effettuare le Segnalazioni. Nello specifico:

- **Portale Whistleblowing Directa**, canale informatico di seguito descritto;
- **Modulo per la Segnalazione di condotte illecite** scaricabile dal sito internet nello spazio dedicato alla "Trasparenza" sez. "Whistleblower" con l'indicazione delle modalità di compilazione e invio. Tale modello potrà essere presentato mediante:
 - invio a indirizzo di posta elettronica Segnalazioneilleciti@directa.it;
 - posta interna, con busta sigillata recante la dicitura "riservata/personale" e collocata in apposito contenitore e noto a tutti i soggetti destinatari della presente *Policy*;
 - servizio postale, indirizzandolo alla Sede Directa Sim, in via Bruno Buozzi 5, 10121 Torino e diretto all'attenzione della Funzione Whistleblowing, recante la dicitura "apertura riservata al destinatario";
- **Comunicazione verbale e urgente** diretta al Comitato Whistleblowing, con contestuale compilazione del Modulo di Segnalazione sopracitato, nel caso in cui il segnalante ritenga che sia possibile il compimento di un atto illecito nell'immediato.

Tutti i canali interni garantiscono la riservatezza della persona segnalante, delle persone coinvolte e di eventuali persone menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione allegata.

9. Portale Whistleblowing

Il canale informatico messo a disposizione per inviare le Segnalazione è il **Portale Whistleblowing Directa** (di seguito "**Portale Directa**"), raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://whistleblowing.directa.it>

L'accesso al Portale Directa è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del Segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Le Segnalazioni trasmesse mediante il Portale Directa sono ricevute e gestite dalla Funzione Whistleblowing come più avanti descritto (Par. 11 Gestione delle Segnalazioni – Iter istruttorio).

10. Modalità di trasmissione della Segnalazione

Dopo l'accesso al Portale Directa, il Segnalante viene guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la Segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.) e potrà corredare la stessa con eventuali allegati.

Il Segnalante è obbligato a dichiarare se ha un interesse privato nelle Segnalazioni.

Al termine della compilazione del questionario il Portale Directa chiederà al Segnalante se intende o meno fornire la propria identità. In ogni caso il Segnalante potrà fornire le proprie generalità in un secondo momento sempre attraverso il Portale.

Nel momento dell'invio della Segnalazione il Portale Directa rilascerà al Segnalante un codice identificativo univoco (Key Code) di 16 cifre, che servirà al Segnalante per accedere alla propria Segnalazione al fine di:

- inserire ulteriori elementi per circostanziare la Segnalazione;
- fornire le proprie generalità in un secondo momento se si è optato per rimanere anonimi;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

Il Portale Directa permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra Segnalante e Funzione assicurando, su volontà del Segnalante, l'anonimato.

Il Segnalante dovrà custodire con cura il *Key Code* poiché, al fine di garantire la riservatezza della sua identità e del contenuto della sua registrazione, in caso di smarrimento non potrà essere recuperato o duplicato.

11. Gestione delle Segnalazioni. Iter Istruttorio

La Funzione rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Nel caso di segnalazione anonima, il Segnalante potrà prendere visione dell'avviso di ricevimento, rientrando nel portale, utilizzando l'apposito codice identificativo univoco (Key Code) di 16 cifre rilasciato nel momento della registrazione sul portale delle registrazioni.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate alla Funzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Le Segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio:

A. ANALISI PRELIMINARE

Tutte le Segnalazioni pervenute saranno oggetto di una verifica preliminare di competenza della Funzione diretta a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ovvero verrà verificato che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la Segnalazione e che l'oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Le Segnalazioni non rientranti nel perimetro definito nella presente Policy verranno reindirizzate alle Funzioni competenti (es. Funzione Compliance nel caso di meri reclami dei clienti) senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare.

B. FASE ISTRUTTORIA

Terminata la verifica preliminare, la Funzione invia il caso e le relative verifiche al Comitato che si riunirà per l'apposita trattazione entro 10 giorni massimo dall'invio da parte della Funzione. Nel caso di "segnalazioni urgenti" Il Comitato si riunisce tempestivamente.

Il Comitato effettuerà approfondimenti specifici e, nel caso lo ritenesse opportuno, può richiedere l'audizione personale del Segnalante, nel caso in cui non abbia fatto una segnalazione anonima, e di eventuali soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza del giudizio, le Segnalazioni che possano riguardare eventuali illeciti commessi da un componente della Funzione devono essere tempestivamente portate all'attenzione del Comitato, affinché prosegua l'iter istruttorio, eventualmente affidandolo ad altre Funzioni (ad es. il Responsabile Risorse Umane).

Nel corso dell'istruttoria, la Funzione fornisce informativa al segnalante, e se anonimo sul portale dedicato, in merito allo stato di avanzamento della stessa, entro 3 mesi dalla data dell'avviso del relativo ricevimento, e comunque entro 3 mesi e 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione.

Nel caso di "segnalazioni urgenti" Il Comitato fornisce informativa al segnalante in maniera tempestiva, a seguito delle verifiche urgenti effettuate.

Nello svolgimento delle fasi di analisi e di trattazione del caso, la Funzione, o altra Funzione incaricata, ed il Comitato per specifici aspetti trattati nelle Segnalazioni e qualora ritenuto necessario potranno:

- avvalersi della collaborazione della Funzione Compliance, o di altre Funzioni aziendali, per quanto di loro competenza, e di consulenti esterni
- richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione integrativa al Segnalante mediante la chat disponibile sul Portale Directa.

A conclusione dell'istruttoria la Funzione redige una relazione documentata che riporta la descrizione della Segnalazione, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, gli elementi raccolti, le conclusioni tratte e un piano per l'adozione delle azioni future.

Qualora emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la Funzione archiverà la Segnalazione e ne darà comunicazione al Comitato, esponendo le relative motivazioni.

C. APPROFONDIMENTI SPECIFICI

Il Comitato provvederà a:

- a) avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti di DIRECTA o di esperti e periti esterni incaricati (qualora per esempio, la Funzione competente di Directa non possa essere contemplata in quanto coinvolta nella Segnalazione);
- b) richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede dello stesso e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione.

D. CONCLUSIONE

Al termine dell'iter di approfondimento svolto, il Comitato provvederà a:

- a) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso della medesima, sia stata accertata l'infondatezza della Segnalazione;

- b) informare direttamente, se necessario, per supporto e competenza specialistica in base alla materia oggetto della Segnalazione, una o più delle seguenti Funzioni (salvo che la stessa sia oggetto della Segnalazione):
- Organismo di Vigilanza
 - Amministratore Delegato;
 - Direzione del Personale;
 - *Compliance*;
 - *Legal*;
 - *Internal Audit*;
 - Responsabile della Sicurezza;
 - Responsabile della Protezione dei dati (RDP);
- c) concordare con le Funzioni suindicate eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

12. Le Segnalazioni anonime

DIRECTA approfondisce, accerta e verifica i fatti segnalati a prescindere dalla conoscenza dell'identità del Segnalante, il quale ha la possibilità di non indicare le proprie generalità.

Tuttavia il Segnalante anonimo deve essere conscio del fatto che:

- la Segnalazione effettuata in forma anonima può essere presa in considerazione solo in casi peculiari (ovvero se adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari utili a verificare e accertare la fondatezza dei fatti segnalati);
- la Segnalazione, anche se inviata in forma anonima in prima istanza, potrà essere successivamente integrata con le generalità del Segnalante previa consenso del Segnalante stesso;
- la Segnalazione anonima potrebbe comportare per Directa maggiori difficoltà di accertamento, potendo essere più complicato mantenere i contatti con il Segnalante anonimo e chiedere, ove necessario, la sua collaborazione;
- la Segnalazione anonima ed i relativi aggiornamenti sulla stessa potranno essere visionati dal Segnalante rientrando nel portale, utilizzando l'apposito codice identificativo univoco (Key Code) di 16 cifre rilasciato nel momento della registrazione sul portale della registrazione;
- per tutte le Segnalazioni verranno adottate le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti,¹ salvo diverse previsioni di legge.

13. Tutele del Segnalante. Estensione ad altri Soggetti.

La presente Policy prevede un sistema di protezione offerto a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato- si estendono anche a soggetti diversi che,

¹ Su tale punto, in caso di dubbio, coinvolgere sempre il RDP

proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni (par. 3).

In particolare, comprende la:

a) TUTELA DELLA RISERVATEZZA

DIRECTA adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza dei dati personali del Segnalante, ad eccezione dei casi in cui sia la normativa in vigore a richiedere che venga esclusa.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Le medesime tutele sono garantite, con riferimento all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

b) TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

La SIM assicura ai Soggetti tutelati la protezione contro le ritorsioni, sia effettive che tentate o minacciate.

Per ritorsione s'intende qualunque comportamento, anche omissivo, adottato in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata ed atto a provocare, direttamente o indirettamente, al soggetto tutelato un danno ingiusto o comunque un evento pregiudizievole.

A mero titolo esemplificativo, possono considerarsi ritorsioni i seguenti comportamenti:

- ✓ il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- ✓ la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- ✓ il mutamento di mansioni o la modifica dell'orario di lavoro;
- ✓ le referenze negative;
- ✓ le azioni disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- ✓ la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- ✓ il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- ✓ la lesione della reputazione, anche sui social media;
- ✓ l'annullamento di una licenza o di un permesso.

Sono nulli gli atti che costituiscono ritorsioni e i loro autori sono passibili di azioni giudiziarie e disciplinari.

Il Segnalante che ritenga di aver subito ritorsioni può rivolgersi all'ANAC.

Le tutele si applicano a condizione che, al momento della Segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del D. lgs. n. 24/2023 e fossero state comunicate con le modalità e nei termini previsti dallo stesso.

Non incidono sulle tutele la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Tali misure di tutela valgono esclusivamente per coloro che effettuano Segnalazioni in buona fede, ossia per quei segnalanti che abbiano riportato la problematica ritenendo altamente probabile, sulla base delle proprie conoscenze, che si sia verificato un fatto illecito o un'irregolarità.

Resta impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante, nell'ipotesi di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare DIRECTA, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione.

In caso di Segnalazioni palesemente ingiuriose, diffamatorie, calunniose o di altro comportamento di abuso o strumentalizzazione intenzionale della presente Procedura la Funzione Whistleblowing avrà il compito di coordinarsi con le Funzioni competenti al fine di consentire a DIRECTA l'adozione delle opportune iniziative, eventualmente anche in sede giudiziaria.

14. Tutela del Segnalato

DIRECTA, nelle more del processo interno di accertamento, adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza dei dati personali del Segnalato, ad eccezione dei casi in cui sia la normativa in vigore a richiedere che venga esclusa.²

La tutela della riservatezza è garantita anche a persone diverse dal Segnalato ma menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

A tutela del Segnalato:

- la Segnalazione non deve contenere accuse che il Segnalante sa essere false e non deve essere usata per risolvere mere questioni personali;
- il feedback al Segnalante non deve contenere l'eventuale specifico provvedimento disciplinare erogato nei confronti del Segnalato.

La Segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento verso il Segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a seguito della Segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il Segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Il Segnalato non ha il diritto di essere sempre informato della Segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della Segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione.

² Su tale punto, in caso di dubbio, coinvolgere sempre il RDP

15. Relazione Annuale sulle Segnalazioni

Con cadenza annuale (ricadente nel mese di giugno), la Funzione, con l'eventuale ausilio del Comitato, redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute; la relazione viene comunicata agli organi aziendali.

Nel dettaglio, la relazione annuale contiene:

- ✓ analisi di tutte le segnalazioni (ricevute/archivate/valutate), le tipologie di violazioni segnalate maggiormente, e gli esiti degli approfondimenti condotti (segnalazioni accolte/ respinte);
- ✓ metodologia utilizzata per le valutazioni effettuate, evidenze emerse (eventuali provvedimenti disciplinari e/o sanzioni) ed eventuali interventi correttivi sul processo in oggetto.

La Relazione deve essere predisposta anche nel caso di mancata ricezione di segnalazioni.

16. Conservazione della documentazione e tutela Privacy

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, la Funzione Whistleblowing cura l'archiviazione in maniera protetta di tutta la documentazione di supporto della Segnalazione.

La conservazione della documentazione e delle Segnalazioni viene garantita per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella Segnalazione, quelli relativi alla identità del Segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla Società. A tal proposito, può essere chiesto supporto al RDP per la gestione della Segnalazione nel caso in cui sia necessario il suo intervento per la tutela dei dati personali degli individui coinvolti nella Segnalazione.

17. Diffusione della Policy - Aggiornamento -

Per garantire l'uso del sistema interno di Segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalità, sono illustrati al personale, in maniera chiara precisa e completa, i canali preposti e i relativi procedimenti di Segnalazione indicati nella presente Policy.

La presente Policy e il Portale Directa saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.